SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89/L

Ministero delle attività produttive

DECRETO 12 marzo 2004, n. **123.**

Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici.

04G0149

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 29 febbraio 2004. Situazione del bilancio dello Stato.

04A04937

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. **121.**

Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, relativo all'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera *i)*;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, contenente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, ed in particolare l'allegato *A*;

Vista l'intesa in data 23 ottobre 2003 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa all'individuazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nella scuola dell'infanzia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, di cui all'allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 111

ALLEGATO

RELIGIONE CATTOLICA
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Religione cattolica.

Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi dono di Dio creatore.

Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene celebrata nelle feste cristiane.

Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento evangelico dell'amore testimoniato dalla Chiesa.

Visto: *il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio superiore di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Si riporta il testo della lettera *i)*, comma 3 dell'art. 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:

a) - h) (omissis);

i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione».

04G0155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. **122.**

Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, relativo all'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera *i)*;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, contenente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, ed in particolare gli Allegati B e D;

Vista l'intesa in data 23 ottobre 2003 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa all'individuazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola primaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nelle scuole primarie statali e paritarie, di cui all'Allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 110

ALLEGATO

RELIGIONE CATTOLICA

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

SCUOLA PRIMARIA

Classe 1ª

Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini.
Gesù di Nazaret, l'Emmanuele «Dio con noi».
La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli.

Scoprire nell'ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre
Cogliere i segni cristiani del Natale e della Pasqua.
Descrivere l'ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e religiosi.
Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio che fa memoria di Gesù e del suo messaggio.

Classe 2ª e 3ª

L'origine del mondo e dell'uomo nel cristianesimo e nelle altre religioni.
Gesù, il Messia, compimento delle promesse di Dio.
La preghiera espressione di religiosità.
La festa della Pasqua.
La Chiesa, il suo credo e la sua missione.

Comprendere, attraverso i racconti biblici delle origini, che il mondo è opera di Dio, affidato alla responsabilità dell'uomo.
Ricostruire le principali tappe della storia della salvezza, anche attraverso figure significative.
Cogliere, attraverso alcune pagine evangeliche, come Gesù viene incontro alle attese di perdono e di pace, di giustizia e di vita eterna.
Identificare tra le espressioni delle religioni la preghiera e, nel «Padre Nostro», la specificità della preghiera cristiana.
Rilevare la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto alla Pasqua ebraica.
Cogliere, attraverso alcune pagine degli «Atti degli Apostoli», la vita della Chiesa delle origini.
Riconoscere nella fede e nei sacramenti di iniziazione (battesimo - confermazione - eucaristia) gli elementi che costituiscono la comunità cristiana.

Classe 4ª e 5ª

Il cristianesimo e le grandi religioni: origine e sviluppo.
La Bibbia e i testi sacri delle grandi religioni.
Gesù, il Signore, che rivela il Regno di Dio con parole e azioni.
I segni e i simboli del cristianesimo, anche nell'arte.
La Chiesa popolo di Dio nel mondo: avvenimenti, persone e strutture.

Leggere e interpretare i principali segni religiosi espressi dai diversi popoli.
Evidenziare la risposta della Bibbia alle domande di senso dell'uomo e confrontarla con quella delle principali religioni.
Cogliere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili per un personale progetto di vita.
Riconoscere nei santi e nei martiri, di ieri e di oggi, progetti riusciti di vita cristiana.
Evidenziare l'apporto che, con la diffusione del Vangelo, la Chiesa ha dato alla società e alla vita di ogni persona.
Identificare nei segni espressi dalla Chiesa l'azione dello Spirito di Dio, che la costruisce una e inviata a tutta l'umanità.
Individuare significative espressioni d'arte cristiana, per rilevare come la fede è stata interpretata dagli artisti nel corso dei secoli.
Rendersi conto che nella comunità ecclesiale c'è una varietà di doni, che si manifesta in diverse vocazioni e ministeri.
Riconoscere in alcuni testi biblici la figura di Maria, presente nella vita del Figlio Gesù e in quella della Chiesa.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87 — Il presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio superiore di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Si riporta il testo della lettera *i)*, comma 3 dell'art. 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:

a) - h) (Omissis);

i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione».

04G0154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Menajovsky Carlos Augusto di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Menajovsky Carlos Augusto, nato a Buenos Aires (Argentina) il 30 marzo 1959, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero civil», rilasciato dal «Colegio de Ingenieros civiles» della provincia di Cordoba nell'ottobre 1984 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato altresì che ha conseguito il titolo accademico di «Ingeniero civil» presso l'«Universidad nacional» di Cordoba nel settembre 1984, reso equipollente in Spagna;

Considerato inoltre che ha maturato ampia esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 2003;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio nazionale degli ingegneri, con la nota scritta del 23 febbraio 2004;

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore civile e ambientale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Menajovsky Carlos Augusto, nato a Buenos Aires (Argentina) il 30 marzo 1959, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile e ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia:

1) urbanistica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia e ordinamento professionale del candidato.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

04A04817

DECRETO 28 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Gaspari Alfredo Javier di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di geometra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Gaspari Alfredo Javier, nato a Gonzalez Chaves (Argentina) il 4 aprile 1970, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Maestro Mayor de Obras», rilasciato dal «Colegio de Tecnicos» della provincia di Buenos Aires nell'aprile 1989 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di geometra;

Considerato altresì che ha conseguito il titolo di studio di «Maestro Mayor de Obras» presso la «Escuela de Educacion Tecnica» di Tandil (Argentina) nel novembre 1988;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 2003;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio nazionale dei geometri, con la nota scritta del 12 dicembre 2003;

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geometra, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in

special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gaspari Alfredo Javier, nato a Gonzalez Chaves (Argentina) il 4 aprile 1970, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geometri.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) estimo;

2) topografia.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate nel precedente art. 2.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei geometri.

04A04819

DECRETO 28 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Garay Alvarado Williams Javier di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle quailifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Garay Alvarado Williams Javier, nato a Lima (Perù) il 19 dicembre 1956, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicòlogo» conseguito in Perù, come attestato dal «Colegio de Psicòlogos del Perù» cui risulta iscritto dal 19 novembre 1993, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di «Bachiller Acadèmico en Psicològia» e di «Psicòlogo» conseguiti presso la «Universidad Nacional Mayor de San Marcos» di Lima (Perù) rispettivamente in data 22 agosto 1979 e 10 agosto 1981;

Preso atto che il sig. Garay possiede un'ampia esperienza professionale maturata in Perù dal 1982 al 2002, come documentato in atti;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2004;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Verona in data 23 ottobre 2002, rinnovato in data 11 dicembre 2002 con validità fino al 30 maggio 2004 per motivi familiari;

Decreta:

Al sig. Garay Alvarado Williams Javier, nato a Lima (Perù) il 19 dicembre 1956, cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 28 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04820

DECRETO 28 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Romero Ana Cristina di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Romero Ana Cristina, nata il 28 maggio 1976 a Bella Cista - Tucumàn (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Argentina come attestato dal «Colegio de Psicologos de Tucumàn» (Argentina) al cui registro la richiedente è stata iscritta dal 10 agosto 1999 al 1º dicembre 2001, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la sig.ra Romero è in possesso del titolo accademico di psicologa conseguito presso la «Universidad Nacional de Tucumàn» in data 28 giugno 1999 e ha svolto un corso post-universitario in «Entrenamiento en Psicologia Especial» presso «l'Universidad de la Habana» dal 1999 al 2000;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 24 novembre 2003;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Lecco per attesa della cittadinanza in data 6 giugno 2003 e valido fino al 23 luglio 2004;

Decreta:

Alla sig.ra Romero Ana Cristina, nata il 28 maggio 1976 a Bella Vista - Tucumàn (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione

in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 28 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04821

DECRETO 28 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Celery Analia Adriana Leonor di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Celery Analia Adriana Leonor, nata il 30 maggio 1972 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Contador Pùblico» conseguito in Argentina in data 23 luglio 1996, come attestato dal «Consejo profesional de ciencias económicas de la provincia de Buenos Aires» di Buenos Aires (Argentina), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Contador Pùblico» conseguito presso la «Universidad Nacional de Lujàn» di Lujan (Buenos Aires - Argentina) il 20 dicembre 1995 e rilasciato il 3 luglio 1996;

Considerato inoltre che la sig.ra Celery ha maturato esperienza professionale dal 1996 in Argentina, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla questura di Pisa in data 20 giugno 2003 con validità fino al 20 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Celery Analia Adriana Leonor, nata il 30 maggio 1972 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto tributario;

2) diritto commerciale;

3) diritto fallimentare;

4) deontologia ed ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

04A04822

DECRETO 28 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Hodaj Julian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo n. 286/1998, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig Hodaj Julian, nato il 20 ottobre 1976 a Tirana (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «avokat» rilasciato dalla «Dhoma Kombetare e Avokateve» della Repubblica di Albania il 31 maggio 2003 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che è ha conseguito il titolo accademico in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bologna nell'ottobre 2002, reso equipollente in Albania;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che pur non essendoci differenze dal punto di vista della formazione accademica, sussistono invece differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla questura di Bologna in data 23 dicembre 2002 valido fino al 15 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Hodaj Julian, nato il 20 ottobre 1976 a Tirana (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta del candidato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A04823

DECRETO 30 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Castillo Blanco Aura Beatriz di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Castillo Blanco Aura Beatriz, nata il 6 marzo 1959 a Caracas (Venezuela), cittadina venezuelana diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Contador Pùblico» conseguito in Venezuela il 6 aprile 1984, come attestato dal «Colegio de contadores publicos del distrito federal» di Caracas (Venezuela), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di «Licenciado en contaduria publica» conseguito presso la «Universidad Santa Maria» di Caracas (Venezuela) il 7 ottobre 1983 e rilasciato il 20 luglio 2001 e di «Especialista en ciencias administrativas» conseguito presso la «Universidad Central de Venezuela» di Caracas il 24 novembre 1994;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla questura di Varese in data 14 dicembre 2001, rinnovato in data 19 aprile 2004 e valido fino al 10 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Castillo Blanco Aura Beatriz, nata il 6 marzo 1959 a Caracas (Venezuela), cittadina venezuelana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto tributario; 2) diritto commerciale; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

04A04824

DECRETO 30 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Ceotto Maria Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ceotto Maria Daniela, nata il 21 gennaio 1968 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» conseguito in Argentina in data 26 giugno 1996, come attestato dal certificato di iscrizione al «Colegio de psicòlogos de la provincia de Buenos Aires - Distrito X», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e della attività di psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad Nacional de Mar del Plata» (Argentina) in data 28 dicembre 1995 e rilasciato il 1° marzo 1996;

Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Ceotto abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Preso atto, per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della psicoterapia, che la Conferenza di servizi su indicata, in seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dalla richiedente non sia assimilabile a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune così emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la sig.ra Ceotto possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 29 gennaio 2002 dalla questura di Bolzano a tempo indeterminato;

Decreta:

Alla sig.ra Ceotto Maria Daniela, nata il 21 gennaio 1968 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e l'esercizio della professione di psicologo.

L'istanza per il riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta, per i motivi su indicati, è respinta.

Roma, 30 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04863

DECRETO 30 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Martini Ivana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Martini Ivana, nata a Morbio Inferiore (Svizzera) il 25 marzo 1971, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa conseguito in Svizzera, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Rilevato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenziata philosophie» presso l'«Università de Fribourg Suisse» in data 18 luglio 1997;

Considerato che la richiedente è autorizzata al libero esercizio della professione di psicologa nel Cantone Ticino dal 25 luglio 2001, come attestato dall'ufficio di sanità della Repubblica e Cantone del Ticino nella nota datata 17 luglio 2003;

Considerato che la sig.ra Martini risulta iscritta alla Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi ed alla Associazione ticinese degli psicologi e degli psicoterapeuti (ATPP);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003 e del 27 gennaio 2004;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Martini Ivana, nata a Morbio Inferiore (Svizzera) il 25 marzo 1971, cittadina svizzera, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno presso una azienda sanitaria locale; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie:

a) psicologia dinamica;

b) teoria e tecnica dei test;

c) psicologia di comunità.

Roma, 30 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

04A04864

DECRETO 30 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Godard Stephane Marie Pierre di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Godard Stephane Marie Pierre, nato il 4 settembre 1972 a Boulogne-Billancourt (Francia), cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Diplome d'Ingénieur des Arts et Manufactures» conseguito in Francia presso l'«Ecole Centrale Paris» nella sessione 1997 e rilasciato dal «Ministere Chargè des Enseignements Supèrieurs» il 30 novembre 1998, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il sig. Godard ha maturato un'ampia esperienza professionale, come attestato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 27 gennaio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A, settore civile ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Preso atto — per quanto concerne l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A, settore industriale dell'albo professionale degli ingegneri — che la Conferenza di servizi su indicata, non avendo il richiedente documentato esperienza professionale né formazione come configurato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 per il settore industriale, ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dal sig. Godard non sia assimilabile a quella degli iscritti al settore industriale dell'albo degli ingegneri, e che le lacune così emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Di riconoscere al sig. Godard Stephane Marie Pierre, nato il 4 settembre 1972 a Boulogne-Billancourt (Francia), cittadino francese, il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Di rigettare l'istanza di iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale.

Roma, 30 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04865

DECRETO 30 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Rappoport De Zin Gladys Lilian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di

riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Rappoport De Zin Gladys Lilian, nata il 6 marzo 1965 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Argentina in data 20 settembre 1989, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud de la Nacion» argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e della attività di psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad de Belgrano» di Buenos Aires in data 13 dicembre 1988 e rilasciata il 17 maggio 1989;

Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente in Argentina, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 2003 in cui è stato espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A senza l'applicazione di misure compensative;

Preso atto — per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di psicologo ai fini dell'esercizio della attività della psicoterapia — che la Conferenza di servizi su indicata, in seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha espresso parere negativo in quanto non sono documentati né il percorso formativo né l'esperienza professionale;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 15 dicembre 2003;

Preso atto che la richiedente in data 15 gennaio 2004 ha comunicato a questa amministrazione di rinunciare alla istanza volta ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini dell'esercizio della attività della psicoterapia, per cui la relativa procedura non può essere utilmente proseguita;

Ritenuto che la sig.ra Rappoport abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Trento in data 27 dicembre 2002 con validità fino al 16 novembre 2004 per motivi familiari;

Decreta:

Il riconoscere alla sig.ra Rappoport De Zin Gladys Lilian, nata il 6 marzo 1965 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, del titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione di psicologo, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Il non luogo a procedere sull'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini dell'esercizio della attività della psicoterapia per sopravvenuta rinuncia dell'istante.

Roma, 30 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04866

DECRETO 30 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Castelli Matteo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Castelli Matteo, nato il 3 agosto 1975 a Atri (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/03, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui è in possesso dal 28 ottobre 2003, come attestato dalla «Supreme Court of the State of New York - Appellate Division First Department», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il sig. Castelli ha conseguito il titolo di «Dottore in giurisprudenza» in data 19 ottobre 1998 presso l'Università di Bologna «Alma Mater Studiorum»;

Rilevato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Master of Law», rilasciato dalla «Columbia University» di New York (USA) il 22 maggio 2002;

Rilevato che il sig. Castelli ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Pescara;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/92 modificato dal decreto legislativo n. 277/03, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Castelli Matteo, nato il 3 agosto 1975 a Atri (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) L'esame orale verte su 1) un caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale;

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A04867

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2004.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° maggio 2004 e scadenza 1° maggio 2011, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della Direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 42.008 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1º maggio 2004 e scadenza 1º maggio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º maggio 2004 e scadenza 1º maggio 2011, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui al successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di aprile per la semestralità dal 1º maggio al 1º novembre successivo e alla fine del mese di ottobre per la semestralità dal 1º novembre al 1º maggio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se *pro* quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

Il tasso d'interesse semestrale lordo verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante al-

l'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1º maggio e al 1º novembre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1º novembre 2004 e l'ultima il 1º maggio 2011.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1º maggio 2011, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2004, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 aprile 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 maggio 2004, al prezzo di aggiudicazione, e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 2 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario TARGET) successivi a quello previsto per il regolamento.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità per il servizio di tesoreria mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento.

L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di Tesoreria interessata.

Art. 17.

Il 3 maggio 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per 2 giorni.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e

la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 8.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A04951

DECRETO 26 aprile 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 marzo 2004 e scadenza 28 aprile 2006, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 42.008 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 marzo 2004 e scadenza 28 aprile 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 marzo 2004 e scadenza 28 aprile 2006, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 marzo 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 24 marzo 2004.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 marzo 2004, entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 24 marzo 2004. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 marzo 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 aprile 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 2004, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 aprile 2004.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario TARGET) successivi a quello previsto per il regolamento.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità per il servizio di tesoreria mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento.

L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di Tesoreria interessata.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2006, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 24 marzo 2004, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A04948

DECRETO 26 aprile 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2004 e scadenza 1º agosto 2014, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziano, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 42.008 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 20 febbraio e 24 marzo 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2004 e scadenza 1º agosto 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2004 e scadenza 1º agosto 2014, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 26 gennaio 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 26 gennaio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con

almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 aprile 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 maggio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 maggio 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario TARGET) successivi a quello previsto per il regolamento.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità per il servizio di tesoreria mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento.

L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di Tesoreria interessata.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 26 gennaio 2004, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A04950

DECRETO 26 aprile 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 gennaio 2004 e scadenza 15 gennaio 2007, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Diparti-

mento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 42.008 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 13 e 26 gennaio, 20 febbraio, 24 marzo 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 gennaio 2004 e scadenza 15 gennaio 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 gennaio 2004 e scadenza 15 gennaio 2007, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 13 gennaio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 gennaio 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 13 gennaio 2004, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 13 gennaio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 13 gennaio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 aprile 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 maggio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 109 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 maggio 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario TARGET) successivi a quello previsto per il regolamento.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità per il servizio di tesoreria mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento.

L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di Tesoreria interessata.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 13 gennaio 2004, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A04949

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 aprile 2004.

Non iscrizione della sostanza attiva simazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2004/247/CE del 10 marzo 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la decisione della Commissione 2004/247/CE del 10 marzo 2004 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto in particolare il punto 9 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione 2004/247/CE del 10 marzo 2004, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina deve essere il più breve possibile;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva simazina non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dall'11 settembre 2004.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina è consentita fino al 10 settembre 2005.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA SIMAZINA

Nome prodotto	Numero di registrazione	Data di registrazione	Impresa
SIMAZOL	000678	05/09/72	TERRANALISI S.R.L.
GESATOP	001543	22/04/74	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
LÚSERB	001894	31/05/75	SIAPA S.R.L.
SIMAZ	002850	31/01/79	CHEMIA S.P.A.
AMIZINA 50 L	003748	19/06/80	SIPCAM S.P.A.
TOTAZINA	004126	10/12/80	CHIMIBERG S.R.L.
SIMAQUAT PASTA	004779	10/05/82	ISAGRO ITALIA S.R.L.
SIMAZINA CAFFARO	005436	14/07/83	ISAGRO ITALIA S.R.L.
SIMAZIN L	005806	25/04/84	TERRANALISI S.R.L.
MAZINAM WDG	006382	06/05/85	SCAM S.R.L.
ERBITAN	006882	14/11/86	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO S.R.L.
SIMAFLOW 40	006903	03/12/86	ISAGRO ITALIA S.R.L.
SIGRAN 80	007580	25/10/88	ADICA S.R.L.
DIPRON DS	008012	26/02/92	SIAPA S.R.L.
DARDO R	008033	16/03/92	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
SILMYDE	008034	16/03/92	SIAPA S.R.L.
MAZINAM FL	008747	14/04/95	SCAM S.R.L.
SIMAGRO	009391	01/10/97	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
SIMAZINE 90 WG	011222	04/03/02	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD

04A04886

DECRETO 14 aprile 2004.

Non iscrizione della sostanza attiva atrazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2004/248/CE del 10 marzo 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Viste le ordinanze ministeriali del 21 marzo 1990, 6 febbraio 1991, 8 marzo 1992, 23 marzo 1993 con le quali sono stati sospesi la vendita e l'impiego di tutti i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina, nel quadro delle iniziative intraprese per il risanamento delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto ministeriale del 14 aprile 1994, concernente la sospensione per due anni dell'efficacia dei provvedimenti di registrazione dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina;

Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 1996 che ha prorogato il periodo di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina, fino alla decisione della Commissione europea relativa alla sostanza attiva in questione;

Vista la decisione della Commissione 2004/248/CE del 10 marzo 2004 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto in particolare il punto 9 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE;

Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di dover attuare la decisione della Commissione 2004/248/CE del 10 marzo 2004 che prevede la non iscrizione della sostanza attiva atrazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e la revoca dei prodotti fitosanitari tuttora sospesi per effetto del citato decreto ministeriale del 16 maggio 1996;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva atrazina non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva atrazina, elencati nell'allegato I al presente decreto, sospese per effetto del decreto ministeriale del 16 maggio 1996, sono revocate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La stessa decorrenza, cosi come le successive disposizioni del presente decreto in materia di smaltimento delle scorte, si applicano anche ai prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato II, per i quali le autorizzazioni all'immissione in commercio sono state già revocate con decreto dirigenziale del 31 dicembre 2003. Tale decreto ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65.

Art. 3.

1. Per i prodotti fitosanitari riportati rispettivamente negli allegati I e II non è prevista la concessione di un periodo di tempo per lo smaltimento delle scorte, dal momento che le autorizzazioni all'immissione in commercio di tali prodotti sono state sospese in attuazione del decreto ministeriale del 16 maggio 1996 e quindi, non sono presenti sul mercato scorte dei prodotti in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2004

Il direttore generale: MARABELLI

Allegato I: prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto:

Nome prodotto	Numero di registrazione	Data di registrazione	Impresa
DITRAN	5306	16 marzo 1983	Sepran S.a.s.
ALASIP COMBI	5455	14 settembre 1983	Sipcam S.p.a.

Allegato II: prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state già revocate dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 e per i quali si applicano le disposizioni del presente decreto in termini di data di revoca e di smaltimento delle scorte:

Nome prodotto	Numero di registrazione	Data di registrazione	Impresa
DISERBANE E	1547	25 giugno 1974	Chimiberg S.r.l.
MAIZOR SC	7416	25 febbraio 1988	Dow Agrosciences B.V.
MAIZOR PB	7419	25 febbraio 1988	Dow Agrosciences B.V.
LASSO GD MICROTECH	7869	21 settembre 1989	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.

04A04887

DECRETO 3 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Dawson Aoife di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Dawson Aoife cittadina irlandese, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapy» conseguito in Irlanda nell'anno 1999 presso la «University of Dublin» - Trinity College - Faculty of Health Sciences - (Irlanda), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del giorno 25 marzo 2004;

Rilevata la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Decreta:

Il titolo «Physiotherapy», conseguito in Irlanda nell'anno 1999 presso la «University of Dublin» - Trinity College - Faculty of Health Sciences - (Irlanda) dalla sig.ra Dawson Aoife nata a Dublino (Irlanda) il giorno 1º maggio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Roma, 3 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A04953

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 marzo 2004.

Proroga del trattamento di mobilità, in favore di ex dipendenti della società Velcarta di Scalfati. (Decreto n. 33683).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 13 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottato ai sensi dell'art 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto n. 32221 del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2003, con il quale è stata autorizzata la proroga del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2002 ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 26 lavoratori ex dipendenti dalla società Velcarta di Scafati (Salerno), individuati dall'elenco nominativo allegato al verbale di riunione del 30 dicembre 2002, stipulato presso l'assessorato al lavoro della provincia di Salerno ai fini della richiesta della proroga in questione;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede — nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi — che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;

Visto il verbale di riunione dell'11 marzo 2003, con il quale l'assessorato al lavoro della provincia di Salerno ha recepito, da parte del competente Ufficio regionale, un nuovo elenco di beneficiari della proroga del trattamento in questione, relativo ad un numero di lavoratori pari a 77 unità, anziché 26;

Vista la nota del 20 marzo 2003, con la quale l'I.N.P.S. ha, invece, comunicato che da un indagine effettuata presso le sedi dell'istituto che gestiscono le singole pratiche degli interessati, è risultato che i lavoratori aventi diritto alle proroghe di cui trattasi, a partire da luglio 2000, sono complessivamente 35 unità;

Viste le note del 7 aprile 2003 e 15 luglio 2003, con le quali il competente Ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viste le informazioni discordanti in merito ai beneficiari delle proroghe in questione, ha richiesto un accertamento ispettivo congiunto I.N.P.S. - Direzione provinciale del lavoro, alfine di stabilire definitivamente ed esattamente l'esatto numero dei lavoratori aventi diritto;

Visto il verbale di riunione del 27 giugno 2003, stipulato presso l'assessorato al lavoro servizi per l'impiego - Ufficio provinciale di Salerno, nel quale sono stati richiamati i contenuti dei precedenti verbali del 30 dicembre 2002 e 11 marzo 2003, e con il quale le parti, pur prendendo atto del predetto accertamento ispettivo in corso, hanno richiesto la proroga del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei 26 ex dipendenti della società Velcarta S.p.a. di Scafati (Salerno), già fruitori del trattamento fino al 31 dicembre 2002, sulla base decreto interministeriale n. 32221 del 10 aprile 2003;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32941 del 16 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 8 novembre 2003, registro n. 5, foglio n. 1, con il quale, sulla base del citato verbale del 27 giugno 2003 e nell'attesa del riscontro alla predetta richiesta di accertamento ispettivo congiunto, si è ritenuto, comunque, di autorizzare la proroga del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del citato art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore di 26 lavoratori ex dipendenti dalla società Velcarta di Scafati (Salerno);

Vista la nota datata 13 novembre 2003, con il quale il Servizio ispezione del lavoro di Salerno, nel dare riscontro agli accertamenti richiesti e sulla scorta delle informazioni e degli elenchi nominativi acquisiti dall'I.N.P.S., comunica che i lavoratori ex dipendenti della società Velcarta, aventi diritto alle proroghe di cui trattasi, è pari a 36 unità;

Verificato, dalla documentazione allegata alla predetta nota del 13 novembre 2003, che due nominativi risultavano già inseriti nel primo elenco relativo ai 26 lavoratori, già fruitori del trattamento di mobilità di cui trattasi sulla base dei decreti interministeriali n. 32221 del 10 aprile 2003 e n. 32941 del 16 ottobre 2003 e che, pertanto, l'esatto numero degli aventi diritto è di 34 unità;

Considerato che dai citati verbali di riunione del 30 dicembre 2002, 11 marzo 2003 e 27 giugno 2003, emergono le possibilità di rioccupazione degli ex dipendenti dalla società Velcarta S.p.a. di Scafati (Salerno) tramite gli interventi in atto nell'area comprensoriale dell'Agro Nocerino-Sarnese, con investimenti per circa 400 milioni di euro, tendenti alla riqualificazione della filiera agro-alimentare, attraverso il contratto di programma approvato dal Cipe nell'anno 2000;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere le proroghe del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fino al 31 dicembre 2002 ed ai sensi dell art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino al 31 dicembre 2003 in favore di ulteriori 8 lavoratori, oltre i predetti 26 in favore dei quali il beneficio di cui trattasi è già stato autorizzato, sulla base dei citati decreti interministeriali n. 32221 del 10 aprile 2003 e n. 32941 del 16 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il trattamento di mobilità di cui all'art. 1, comma 13 del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000 e all'art. 13 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001 è prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di ulteriori 8 lavoratori ex dipendenti dalla società Velcarta di Scafati (Salerno), individuati tramite gli elenchi inviati dalla Direzione provinciale del lavoro di Salerno, Servizio ispezione del lavoro, con nota del 13 novembre 2003, che fa parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate,ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento di mobilità di cui al predetto art. 1, è prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Art. 3.

La misura del predetto trattamento di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del 20%.

Art. 4.

La concessione del trattamento di mobilità, disposta con gli articoli 1 e 2, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 341.712, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 4, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 16

04A04883

DECRETO 25 marzo 2004.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della società Olcese S.p.a., in Piancogno. (Decreto n. 33794).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Visto il verbale d'accordo stipulato in data 8 gennaio 2004 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, tra la società Olcese S.p.a. e le organizzazioni sindacali nazionali, nel quale è stato concordato il ricorso alla CIGS, per un numero massimo di 187 dipendenti dello stabilimento di Piancogno (Brescia), per il periodo dal 7 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al fine di agevolare il processo di ricollocazione dei lavoratori interessati, nell'ambito degli interventi predisposti per la ripresa dell'attività produttiva;

Vista l'istanza presentata dalla società Olcese S.p.a., tendente ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e sulla base di quanto concordato con il sopraccitato verbale d'accordo, in favore di un numero massimo di 187 lavoratori dipendenti dello stabilimento di Piancogno (Brescia), per il periodo dal 7 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 7 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Olcese S.p.a., stabilimento di Piancogno (Brescia) con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e autorizzata, per il periodo dal 7 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 187 dipendenti della società Olcese S.p.a., stabilimento di Piancogno (Brescia), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 gennaio 2004;

Art. 2.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati;

Art. 3.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con il precedente art. 1, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 3.314.388,00 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 17

04A04884

DECRETO 2 aprile 2004.

Scioglimento di dodici società cooperative.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti dodici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975 n. 400.

Primavera 83 - con sede in Portici - costituita in data 21 marzo 1983 per rogito notaio Mario Ferrara - registro società 2504/83 - REA 352085 - c.f. 04167620634 - BUSC 10447;

Artigiana Mobili - con sede in Ercolano - costituita in data 17 settembre 1976 per rogito notaio Pietro Ragucci - registro società 1668/76 - REA 303692 - c.f. 01189580630; BUSC 7339;

La Nuova Corallina - con sede in Torre del Greco - costituita in data 5 febbraio 1980 per rogito notaio Olivieri Tommaso registro società 1033/80 - REA 326260 - c.f. 03198780631 - BUSC 8671;

Lavedil - con sede in Napoli costituita in data 2 dicembre 1982 per rogito notaio Bianca Fusco - registro società 2321/83 - REA 351093 - c.f. 04081390637 - BUSC 10454;

S. Vito 83 - con sede in Pozzuoli - costituita in data 8 novembre 1983 per rogito notaio Mario Ferrara - registro società 35/84 - REA 355399 - c.f. 04309930636 - BUSC 10626;

Centro Sud - con sede in Frattaminore - costituita in data 22 maggio 1986 per rogito notaio Marcello De Iorio - registro società 5332/86 - REA 415489 - c.f. 05006710635 - BUSC 11802;

Costruttori Giuglianesi - con sede in Giugliano - costituita in data 30 settembre 1986 per rogito notaio Salomone Nicola - registro società 6196/86 - REA 416983 - c.f. 05083710631 - BUSC 11857;

C. A. I. - con sede in Palivia Campania - costituita in data 2 maggio 1990 per rogito notaio Salvatore Napolitano - registro società 5048/90 - REA 476284 - c.f. 06100150637 - BUSC 12975;

La Gatta - con sede in Napoli - costituita in data 15 marzo 1993 per rogito notaio Carlo Tafuri - registro società 2309/93 - REA 507659 - c.f. 06659910639 - BUSC 13599;

Taxi Oplontis - con sede in Torre Annunziata - costituita in data 12 luglio 1993 per rogito notaio Domenico De Sio - registro società 4411/93 - REA 513426 - c.f. 02745811212 - BUSC 13600;

Napoli Press - con sede in Napoli - costituita in data 17 settembre 1997 per rogito notaio Vincenzo Di Caprio - registro società 414419/97 - REA 592978 - c.f. 07219980633 - BUSC 14206;

Il Sole - con sede in San Giorgio a Cremano - costituita in data 3 novembre 1999 per rogito notaio Leonardo Di Iorio - registro società 23492/2000 - REA 629547 - c.f. 03772751214 - BUSC 14595.

Napoli, 2 aprile 2004

Il direttore: MORANTE

04A04815

DECRETO 14 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro Bella Blu», in Pietrelcina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 — Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione — con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2004, n. 66, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro Bella Blu», con sede in Pietrelcina (Benevento) alla via Cannavina n. 48, costituita per rogito del notaio Giordano Mario in data 5 luglio 1991, repertorio n. 122436, registro società n. 5114, B.U.S.C. n. 1362/255607, codice fiscale n. 00916520620.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 14 aprile 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

0A404848

DECRETO 14 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «L'Oasi per la Vita - Soc. coop. sociale a r.l.», in Cautano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 — Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione — con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 2004, n. 47, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«L'Oasi per la Vita - Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Cautano (Benevento) alla piazza Vittorio Veneto n. 3, costituita per rogito del notaio Maglietta Rosalba in data 8 maggio 2001, repertorio n. 26444, registro società n. 2001/11148 - B.U.S.C. n. 1623/297018 - codice fiscale n. 01228080626.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 14 aprile 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A04849

DECRETO 14 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «AGRI.SAT. soc. coop. agricola a r.l.», in Sant'Agata dei Goti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 – Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione – con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001, al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di ispezione, del 27 gennaio 2003, eseguita sull'attività della cooperativa AGRI.SAT. da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2004, n. 66, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

AGRI.SAT. soc. coop. agricola a r.l., con sede in Sant'Agata dei Goti (Benevento) alla via Castrone, costituita per rogito del notaio Vito Antonio Sangiuolo in data 12 aprile 1988, repertorio n. 5722, registro società n. 3826, BUSC n. 1224/237722, codice fiscale n. 00840070067.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 14 aprile 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A04858

DECRETO 14 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sirio soc. coop. a r.l.», in Castelvenere.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 – Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione – con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001, al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2004, n. 66, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Sirio soc. coop. a r.l., con sede in Castelvenere (Benevento) alla Piazza S. Barbato s.n.c., costituita per rogito del notaio Pasqualino Franco, in data 18 settembre 1995, repertorio n. 4402, registro società n. 6609, BUSC n. 1442/273089, codice fiscale n. 01042340628.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 14 aprile 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A04859

DECRETO 14 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società Mutua Previdenziale fra il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di Benevento», in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 – Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione – con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di ispezione, del 15 maggio 2003, eseguita sull'attività della cooperativa «Società Mutua Previdenziale fra il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di Benevento», da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2004, n. 66, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società Mutua Previdenziale fra il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di Benevento, con sede in Benevento, alla C.da Capodimonte, costituita per rogito del notaio Prozzo Mario in data 15 febbraio 1977, repertorio n. 123008/6976 - registro società n. 1309 - BUSC n. 713/150553 - codice fiscale n. 00150740629.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento 14 aprile 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A04871

DECRETO 27 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «C.O.S.M.I.N.A. a r.l.», in Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

la società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «C.O.S.M.I.N.A. a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino Donato in data 14 giugno 1963, repertorio n. 44603/10746, reg. soc. n. 1247, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 141/80917.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 27 aprile 2004

Il direttore provinciale: PAOLETTI

04A04851

DECRETO 27 aprile 2004.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato il parere di massima della commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003.

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Coimex - Import Export», con sede in Pescara, costituita per rogito Pastore Andrea in data 30 luglio 1985, repertorio n. 26826, reg. imprese n. 7645, C.C.I.A.A. di Pescara, B.U.S.C. n. 1102/212796;

2) società cooperativa «La Freccia Azzurra 90», con sede in Spoltore (Pescara), costituita per rogito Bulferi Giovanni in data 22 ottobre 1990, repertorio n. 115.317, reg. imprese n. 11935, C.C.I.A.A. di Pescara, B.U.S.C. n. 1363/250090;

3) società cooperativa «Villaggio d'Abruzzo», con sede in Città S. Angelo (Pescara), costituita per rogito notaio Mastroberardino Antonio in data 12 maggio 1993, repertorio n. 97697, reg. imprese n. 13671, C.C.LA.A. di Pescara, B.U.S.C. n. 1409/263904.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 27 aprile 2004

Il direttore provinciale: PAOLETTI

04A04850

PROVVEDIMENTO 27 aprile 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di Teramo di dodici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octedecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione generale degli AA.GG. risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto dalla disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali acquisite che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

A v v i s a

che sarà chiesta la cancellazione dal registro delle imprese di Teramo delle sottoelencate cooperative in scioglimento, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni:

1) Cooperativa «Vomano I°» r.l. - sede Teramo - Villa Vomano, costituita il 25 agosto 1980, registro imprese n. 3028, Pos. Prov. 600\ 178386;

2) Cooperativa Agorà - soc. coop. di servizi sociali r.l. - sede Notaresco (Teramo), costituita il 23 febbraio 1987 registro imprese n. 7088, codice fiscale 00664660677 Pos. prov. 947/228124;

3) Cooperativa L'Airone r.l. - sede Teramo, costituita l'11 novembre 1985, registro imprese n. 5559. Pos. Prov. 854/.;

4) Cooperativa Co.Sv.E.S. r.l. - sede Fano Adriano, costituita il 19 luglio 1985, registro imprese 5493, codice fiscale 00619390677, Pos. prov. 852.;

5) Cooperativa P.A.I - Produttori avicoli italiani r.l. - sede Martinsicuro. costituita il 23 ottobre 1992, registro imprese n. 11125, pos. prov. 1127;

6) Cooperativa Grafocart r.l. - sede Notaresco (Teramo), costituita il 1º febbraio 1993, registro imprese n 11284, pos. prov. 1128;

7) Cooperariva S.G.D. r.l. - sede Tortoreto (Teramo), registro imprese n. 10879, pos. prov. 1112;

8) Cooperativa 92 r.l.- sede Mosciano S.A. (Teramo), registro imprese 10731, codice fiscale 00813100674. pos. prov. 1102;

9) Cooperativa Immagine r.l. - sede Montepagano (Teramo), registro imprese 10614. pos. prov. 1101;

10) Cooperativa «Ecologia e Sviluppo» r.l. - sede Giulianova (Teramo), registro imprese 8482, pos. prov. 1014;

11) Cooperativa Arcobaleno r.l., sede S. Egidio V.ta (Teramo), registro imprese 9344. pos. prov 1056;

12) Cooperativa Parco Bambini r.l., sede Notaresco (Teramo), registro imprese 7711. pos. prov. 975.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro - Vico del Canto (Teramo) formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al Conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate societa cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Teramo, 27 aprile 2004

Il direttore reggente: COLACI

04A04816

DECRETO 29 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «L'Aceretta», in Villavallelonga.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile, così come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «L'Aceretta» a r.l., B.U.S.C. n. 1755, sede in Villavallelonga, via Fonte Vecchia, costituita in data 10 giugno 1986 per rogito del notaio Arturo Di Giovanni, rep. n. 111658 omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 3 luglio 1987, ed iscritta al n. 2595 del registro società.

L'Aquila, 29 aprile 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A04862

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 aprile 2004.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Radicchio di Treviso, con sede in Zero Branco (Treviso), via Scandolara n. 80, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 62701 del 19 aprile 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 17 aprile 2004, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Radicchio di Treviso, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», secondo il disciplinare di produzione che recepisce la modifica richiesta e che si allega al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» che recepisce la modifica richiesta dal Consorzio Radicchio di Treviso e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «RADICCHIO ROSSO DI TREVISO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» — di seguito indicata con la sigla I.G.P. — è riservata, nel settore orticolo, al radicchio rosso del tipo tardivo e precoce che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Utilizzazione

Hanno titolo di venir qualificate con l'I.G.P. in questione le produzioni di radicchio rosso esclusivamente prodotte, trasformate e confezionate entro i territori delle province di Treviso, Padova e Venezia di seguito specificati, da conduttori di adatti terreni annualmente investiti in tale coltivazione.

Art. 3.

Zona di produzione

1) La zona di produzione, trasformazione e confezionamento del Radicchio rosso di Treviso del tipo tardivo comprende, nell'ambito delle province di Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei comuni di seguito elencati.

Provincia di Treviso: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zero Branco.

Provincia di Padova: Piombino Dese, Trebaseleghe.

Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Scorzè.

2) La zona di produzione, trasformazione e confezionamento del Radicchio rosso di Treviso del tipo precoce comprende, nell'ambito delle province di Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei comuni di seguito elencati.

Provincia di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco.

Provincia di Padova: Borgoricco, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe.

Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.

Art. 4.

Caratteristiche ambientali

Le colture destinate alla produzione della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» devono essere costituite da piante della famiglia delle composite — genere *cichorium* — varietà silvestre, che comprende i tipi tardivo o precoce.

Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli appezzamenti destinati alla produzione della I.G.P. «Treviso» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai cespi le caratteristiche specifiche.

Per la produzione del «Radicchio Rosso di Treviso» del tipo tardivo e precoce sono da considerarsi idonei i terreni freschi, profondi, ben drenati, e non eccessivamente ricchi di elementi nutritivi, in specie azoto, ed a reazione non alcalina. In particolar modo sono indicate le zone di coltivazione con terreni argillosi-sabbiosi di antica alluvione in stato di decalcificazione e con una situazione climatica caratterizzata da estati sufficientemente piovose e con temperature massime contenute, autunni asciutti, inverni che volgono precocemente al freddo e con temperature minime fino a meno 10 gradi C.

Per il «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo e precoce la densità di impianto, al termine delle operazioni di semina o trapianto e successivo diradamento delle piantine, non deve superare le 8 piante per mq.

Ai fini della qualificazione del prodotto con l'I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» le produzioni massime per ettaro di superficie coltivata non devono superare (esclusa ogni tolleranza) i seguenti limiti:

1) tardivo kg 7.000/Ha;

2) precoce kg 9.000/Ha.

Il peso massimo unitario dei cespi che compongono il prodotto finito non può superare (esclusa ogni tolleranza) i seguenti limiti:

1) tardivo kg 0,400;

2) precoce kg 0,500.

Art. 5.

Modalità di coltivazione

La produzione del Radicchio rosso di Treviso, precoce e tardivo, inizia, indifferentemente, con la semina o il trapianto.

Le operazioni di semina, in pieno campo, devono essere effettuate entro il periodo compreso tra il 1º giugno e il 31 luglio di ciascun anno.

In caso di trapianto, questo dovrà essere effettuato entro il 31 agosto di ciascun anno.

1) Le operazioni di raccolta per il Radicchio rosso di Treviso tardivo si effettuano a partire dal 1º novembre e comunque dopo che la coltura abbia subito almeno due brinate, per favorire la colorazione rossa della pianta.

2) Le operazioni di raccolta per il Radicchio rosso di Treviso precoce si effettuano a partire dal 1º settembre.

Le operazioni di coltivazione, imbianchimento, forzatura e l'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al consumo dei radicchi destinati alla utilizzazione della I.G.P. «Radicchio rosso di Treviso», compreso il confezionamento, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3.

I radicchi commercializzati prima dell'acquisizione delle caratteristiche previste nel successivo art. 6 fuori dalla zona di produzione perdono in via definitiva il diritto di fregiarsi della I.G.P. e di qualsiasi riferimento geografico.

Il processo di imbianchimento, forzatura e preparazione dei cespi al confezionamento avviene attraverso fasi successive di lavorazione per ognuno dei due tipi di radicchio indicati all'art. 1.

1) *Radicchio Rosso di Treviso tardivo.*

Il tradizionale processo di lavorazione post-raccolta del prodotto si articola nelle fasi di seguito descritte.

Fase di preforzatura.

Per questa prima fase le piante raccolte con parte dell'apparato radicale, vengono pulite dalle foglie più esterne e dalla terra eventualmente rimasta aderente alla radice.

Quindi i cespi vengono raccolti in mazzi oppure collocati in gabbie retinate o traforate.

In entrambi i casi il colletto delle singole piante deve risultare alla medesima altezza.

I mazzi o le gabbie riempite dei cespi, allineati sul terreno, sono protetti con tunnel in modo da impedire maggiori bagnature degli stessi in caso di precipitazioni atmosferiche o di scioglimento di brinate notturne. I tunnel devono garantire la massima ventilazione dei cespi.

Questa ultima fase potrà essere svolta anche ponendo detti mazzi o gabbie in locali condizionati.

Fase di forzatura - imbianchimento.

La forzatura - imbianchimento è l'operazione fondamentale e insostituibile che consente di esaltare i pregi organolettici, merceologici ed estetici del Radicchio rosso di Treviso tardivo. Si realizza ponendo i cespi in condizioni di formare nuove foglie che, in assenza di luce, sono prive o quasi di pigmenti clorofilliani, mettono in evidenza la colorazione rosso intensa della lamina fogliare, perdono la consistenza fibrosa, assumono croccantezza ed un sapore gradevolmente amarognolo.

La forzatura del Radicchio rosso di Treviso tardivo avviene mediante utilizzazione di acqua di falda, che nella zona risulta particolarmente idonea all'imbianchimento di queste produzioni. I cespi vengono collocati verticalmente in ampie vasche protette ed immersi fino in prossimità del colletto per il tempo necessario al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche indicate al successivo art. 6.

Fase di toilettatura.

Seguono le operazioni di toilettatura con le quali si liberano i cespi dai legacci o dalle gabbie, si asportono le foglie deteriorate o prive dei requisiti minimi fino ad ottenere un germoglio con le sue caratteristiche previste, si taglia e si scorteccia il fittone in misura proporzionale alle dimensioni del cespo.

L'operazione di toilettatura deve essere eseguita immediatamente prima dell'immissione nella filiera distributiva del prodotto. Terminata la toilettatura il radicchio si colloca in capaci recipienti con acqua corrente per essere lavato e confezionato.

2) *Radicchio Rosso di Treviso precoce.*

Fase di legatura.

In questa fase i cespi, in pieno campo, vengono legati al fine di inibire il normale processo di fotosintesi, per il tempo necessario al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche indicate al successivo art. 6.

Fase di toilettatura.

Nella prima fase, successiva alla raccolta, i cespi liberati dalla legatura vengono mondati dalle foglie esterne non rispondenti ai requisiti minimi e quindi si effettua la toilettatura del colletto e del fittone. Di seguito il radicchio si colloca in capaci recipienti colmi di acqua corrente per essere lavato. Si eliminano le eventuali foglie prive dei requisiti di qualità e si avvia al confezionamento.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo il radicchio contraddistinto dall'I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» deve presentare le caratteristiche di seguito indicate.

1) *Radicchio Rosso di Treviso tardivo.*

a) Aspetto: germogli regolari, uniformi e dotati di buona compattezza; foglie serrate, avvolgenti che tendono a chiudere il cespo nella parte apicale; cespo corredato di una porzione di radice fittonante perfettamente toilettata e di lunghezza proporzionale alla dimensione del cespo, comunque non superiore a 6 cm.

b) Colore: lembo fogliare rosso vinoso intenso con nervature secondarie appena accennate; costola dorsale (nervatura principale) bianca.

c) Sapore: costola dorsale di sapore gradevolmente amarognolo e croccante nella consistenza.

d) Calibro: (dei cespi) peso minimo 100 g, diametro minimo al colletto 3 cm, lunghezza (senza fittone) 12-25 cm.

Il profilo merceologico del Radicchio Rosso di Treviso tardivo è così definito:

perfetto grado di maturazione;

spiccata colorazione rosso-brillante del lembo fogliare;

nervatura principale di color bianco;

buona consistenza del cespo;

pezzatura medio-grande;

uniformità nel calibro e nella lunghezza dei cespi;

toilettatura precisa — raffinata — priva di sbavature;

fittone proporzionato al cespo e non più lungo di 6 cm.

2) *Radicchio Rosso di Treviso precoce.*

a) Aspetto: cespo voluminoso, allungato, ben chiuso, corredato da modesta porzione di radice.

b) Colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale molto accentuata, di color bianco che si dirama in molte piccole penninervie nel rosso intenso del lembo fogliare notevolmente sviluppato.

c) Sapore: foglie di sapore leggermente amarognolo e di consistenza mediamente croccante.

d) Calibro: (dei cespi) peso minimo 150 g, lunghezza del cespo (senza radice) 15-25 cm.

Il profilo merceologico del Radicchio Rosso di Treviso precoce è così definito:

perfetto grado di maturazione;

colorazione rosso-brillante del lembo fogliare interrotta da fini nervature bianche;

buona consistenza del cespo;

pezzatura medio-grande;

uniformità nel calibro dei cespi;

toilettatura precisa — raffinata — priva di sbavature;

fittone proporzionato al cespo e non più lungo di 4 cm.

Art. 7.

Rintracciabilità e controllo

Al fine di controllare le fasi di produzione, trasformazione e confezionamento della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» vengono attivati presso l'Organismo autorizzato ai sensi dell'art. 10 del reg. (CEE) 2081/92, gli elenchi dei produttori e confezionatori che intendono avvalersi della I.G.P. per le relative tipologie di radicchio.

Hanno titolo alla iscrizione nel precitato elenco i produttori di radicchio, conduttori a qualsiasi titolo di un fondo della superficie minima di mq 1.500 rientrante nella zona delimitata dalla I.G.P. in questione, dagli stessi destinato alla coltivazione di «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo e/o precoce.

I produttori ai fini di utilizzare l'I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso», sono tenuti ad iscriversi per ogni campagna produttiva al precitato elenco, dichiarando annualmente le tipologie e le superfici coltivate.

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata all'Organismo di controllo autorizzato entro il 31 maggio di ogni anno con le modalità previste nel piano di controllo.

I confezionatori hanno l'obbligo di inviare all'Organismo di controllo autorizzato la dichiarazione della produzione annuale confezionata ripartita secondo le tipologie utilizzate.

L'iscrizione dei singoli produttori e confezionatori all'elenco ha validità annuale ed è rinnovabile.

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. (CEE) 2081/92.

Art. 8.

Denuncia di produzione

L'inizio delle operazioni di ciascuna tornata di raccolta deve venire progressivamente annotato, a cura del conduttore, in un'apposita scheda aziendale.

Il conduttore denuncia all'Organismo indicato all'articolo precedente le quantità di prodotto finito pronto per la cessione al mercato, ottenuto dalla tornata produttiva.

Il conduttore provvederà contestualmente ad indicare detto quantitativo sulla scheda aziendale, annotando la data di consegna al confezionatore, ad eccezione del caso in cui egli provveda direttamente alle operazioni di confezionamento.

Art. 9.

Designazione e presentazione

Per l'immissione al consumo il radicchio che si fregia della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» deve essere confezionato:

a) in contenitori idonei di base di cm 30×50 o 30×40 e per una capienza massima pari a 5 kg di prodotto;

b) in contenitori idonei di dimensione di base di cm 40×60 e per una capienza massima pari a 7,5 kg di prodotto;

c) in contenitori idonei di dimensioni diverse purché non eccedenti nel peso i 2 kg di prodotto.

Su ciascun contenitore deve essere apposta una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa venire estratto senza la rottura del sigillo.

Sui contenitori stessi devono essere indicati in caratteri di stampa delle medesime dimensioni la dicitura «Radicchio Rosso di Treviso» I.G.P. accompagnato dalla specificazione «tardivo» o «precoce». Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o confezionatore;

peso netto all'origine,

nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.

Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante, inoltre, dovrà essere sempre apposto il logo identificativo dell'I.G.P., allegato al presente disciplinare, del quale ne costituisce parte integrante, utilizzando le forme, i colori e le dimensioni o i rapporti indicati; specificando altresì la tipologia «precoce» o «tardivo» conformemente al modello allegato.

Il logo, di colore rosso, su fondo bianco, è costituito da una composizione stilizzata di radicchi al di sopra della quale campeggia la scritta «Radicchio Rosso di Treviso I.G.P.», il tutto riquadrato da una bordatura rossa.

Tipo di carattere: Rockwell condensed.

Colore logo: Rosso = Magenta 100% - Yellow 80% - Cyan 30%.

L'indicazione «precoce» o «tardivo» è apposta in caratteri bianchi su una campitura rossa accanto alla riproduzione fotografica del corrispondente «Radicchio Rosso di Treviso».

Il logo, inoltre, potrà essere inserito — a cura del soggetto preposto — anche nell'apposito sigillo.

Qualunque altra indicazione diversa dal «Radicchio Rosso di Treviso I.G.P.» dovrà avere dimensioni significativamente inferiori alle stesse.

Radicchio
Rosso
di Treviso
IGP

Tardivo

Precoce

Radicchio
Rosso
di Treviso
IGP
Tardivo

Radicchio
Rosso
di Treviso
IGP
Precoce

04A04840

DECRETO 22 aprile 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 12 dicembre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 4 ottobre 1999 è stata prorogata fino al 7 maggio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64339;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certficazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 12 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 maggio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04841

DECRETO 22 aprile 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Zampone Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con decreto 9 gennaio 2001, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 gennaio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Zampone Modena» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'8 agosto 2003, protocollo n. 64205;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 9 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 9 gennaio 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1590/98 del 18 marzo 1999, già prorogata con decreto 12 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 21 maggio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 9 gennaio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04E04844

DECRETO 22 aprile 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cotechino Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con decreto 9 gennaio 2001, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 gennaio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 ottobre 2003, protocollo n. 65242;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 9 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 9 gennaio 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1590/98 del 18 marzo 1999, già prorogata con decreto 12 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 21 maggio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 9 gennaio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04845

DECRETO 22 aprile 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» con decreto 8 ottobre 1999 è stata prorogata fino al 13 maggio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 maggio 2002, protocollo n. 62423;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20 con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 maggio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 8 ottobre 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04846

DECRETO 23 aprile 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 28 dicembre 2000 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2002;

Considerato che il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Terre di Siena, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terre di Siena»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, già prorogata con decreto 12 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 dicembre 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04842

DECRETO 23 aprile 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 12 dicembre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» con decreto 8 ottobre 1999 è stata prorogata fino al 13 maggio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64334;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo pubblico di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo», con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4 con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 12 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 maggio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 8 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04843

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 aprile 2004.

Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264, con gli allegati *A*, *B*, *C*, per l'anno accademico 2004-2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree universitarie e le classi delle lauree specialistiche universitarie;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Vista la direttiva 85/384/CEE relativa alla formazione di architetto;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2004-2005, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della predetta legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2004-2005 l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 2 agosto 1999, n. 264 avviene previo superamento di apposite prove sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'accesso ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una apposita commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale.

2. Le prove di ammissione per l'accesso a ciascun corso di laurea di cui al comma 1, consistono nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:

logica e cultura generale;

biologia;

chimica;

fisica e matematica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e diciotto per ciascuno dei restanti argomenti.

4. La prova di ammissione ai corsi, di cui al comma 1, ha inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e la stessa si svolge presso le sedi universitarie nei seguenti giorni:

medicina e chirurgia: 6 settembre 2004;

odontoiatria e protesi dentaria: 7 settembre 2004;

medicina veterinaria: 8 settembre 2004.

Art. 3.

1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun ateneo. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza, per i corsi stessi.

2. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 2, sulla base dei programmi di cui all'allegato *A* e si svolge presso le sedi universitarie il giorno 9 settembre 2004. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art. 4.

1. Per l'accesso ai corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, e 4/S a ciclo unico, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

logica e cultura generale;

storia;

disegno e rappresentazione;

matematica e fisica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *B,* che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e diciotto per ciascuno dei restanti argomenti.

4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 3 settembre 2004, con inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

Art. 5.

1. Per l'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1998, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

logica e cultura generale;

cultura storico-letteraria;

cultura scientifico-matematica;

cultura pedagogica e didattica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *C,* che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti venti quesiti per ciascuno dei predetti argomenti.

4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 29 settembre 2004, con inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art. 6.

1. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;
− 0,2 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, prevale il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti argomenti:

1) per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;

2) per i corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, e 4/S a ciclo unico, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;

3) per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, cultura storico-letteraria, cultura scientifico-matematica, cultura pedagogica e didattica.

Art. 7.

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma dalla legge n. 104/1992, così come modificata dalla legge n. 17/1999.

Art. 8.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati,

tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Art. 9.

1. Il M.I.U.R. si avvale del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale, CINECA, per la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea di cui all'art. 2, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli atenei, aumentato d'ufficio del dieci per cento, nonché per la determinazione del punteggio da attribuire ad ogni modulo di risposte.

2. Gli atenei provvedono, secondo le indicazioni a suo tempo comunicate dal M.I.U.R., al ritiro presso la sede del CINECA — alla presenza di personale del MIUR — delle scatole contenenti il materiale predisposto. A decorrere dall'avvenuta consegna ciascuna università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza dell'integrità delle scatole stesse e dei plichi in esse contenuti, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni studente partecipante.

3. Ogni plico contiene: un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione e che lo studente deve obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi alla specifica prova di ammissione e due moduli di risposte, ciascuno dei quali fogli presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica; una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine della prova, deve inserire uno dei due moduli di risposte ritenuto valido.

4. I bandi di concorso predisposti dagli atenei devono indicare che lo studente: deve far uso, per la compilazione del questionario, esclusivamente di penna nera; che ha la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà del candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta; che ai momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio conseguito. I bandi devono indicare anche che l'inserimento nella busta del modulo anagrafica costituisce elemento di annullamento della prova.

5. La commissione ha cura, in presenza del candidato, di chiudere la busta contenente il modulo risposte, che non deve risultare firmata né dal candidato, né da alcun componente della commissione a pena della nullità della prova. La commissione trattiene sia il modulo delle risposte non utilizzato e annullato dal candidato con una barra sia i quesiti relativi alla prova sia il foglio anagrafica. Tale materiale è conservato dall'università sia ai fini della formulazione della graduatoria finale sia per qualsiasi richiesta di accesso ai documenti che venga fatta successivamente da parte di studenti interessati. La commissione provvede, altresì, al termine di ciascuna prova, ad inserire tutte le predette buste in uno o più contenitori che vengono sigillati alla presenza di almeno due studenti presenti nell'aula d'esame e firmati nei lembi di chiusura dal presidente della commissione e dagli stessi studenti. I presidenti delle commissioni redigono. al termine di ciascuna prova di ammissione, un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi sigillati loro consegnati; il numero degli studenti che hanno effettivamente partecipato; ogni altra comunicazione attinente allo svolgimento della prova.

6. Ogni università, a cura del responsabile amministrativo, provvede, al termine di ciascuna prova di ammissione, alla consegna immediata al CINECA del o dei contenitori sigillati in cui sono racchiuse le buste contenenti le prove valide, affinché lo stesso Consorzio possa attribuire il punteggio relativo ai singoli elaborati. Ogni università provvede alla restituzione al M.I.U.R. dei verbali di cui al comma precedente e dei plichi non utilizzati per ciascuna prova, che devono risultare perfettamente chiusi. Il M.I.U.R., verificata la corrispondenza tra quanto riportato nei verbali ed i plichi restituiti, autorizza il CINECA alla trasmissione telematica alle università dei punteggi determinati affinché le commissioni di esame possano procedere all'abbinamento studente/elaborato/punteggio conseguito. Contestualmente il M.I.U.R. provvede alla pubblicazione sul proprio sito web, per ciascun modulo di risposte, del rispettivo codice di identificazione, della individuazione delle risposte esatte per ogni argomento d'esame e della determinazione del punteggio finale conseguito.

7. Le università, all'avvenuta ricezione dei risultati, provvedono al ritiro, presso la sede del CINECA, dei moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato, e sui quali è apposto lo stesso codice identificativo, siano conservati per ogni eventuale richiesta di accesso ai documenti da parte degli interessati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2004

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, MEDICINA VETERINARIA, CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Logica e cultura generale

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie.

BIOLOGIA

La chimica dei viventi.

I bioelementi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le proprietà dell'acqua.

Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariote ed eucariote.

La membrana cellulare e sue funzioni.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico.

I tessuti animali.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD.

Reazioni di ossido-riduzione nei viventi. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica.

Fermentazione.

Riproduzione ed ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica Mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche. Genetica molecolare: DNA e geni; codice genetico e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie.

Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue applicazioni. Ingegneria genetica e biotecnologie.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e fisiologia degli animali e dell'uomo.

Anatomia dei principali apparati e rispettive funzioni e interazioni.

Omeostasi. Regolazione ormonale.

L'impulso nervoso. Trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

La risposta immunitaria.

Principali patologie nell'uomo.

Diversità tra i viventi.

Virus. Batteri. Protisti. Funghi. Cenni sulle caratteristiche dei phyla animali.

I principali agenti patogeni.

Interazione tra i viventi.

Catene alimentari. Cicli biogeochimici: acqua, carbonio; azoto; fosforo. Ecosistemi.

CHIMICA

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; elettronegatività.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali; posizione nel sistema periodico, proprietà e principali composti di: idrogeno, litio, sodio, potassio, magnesio, calcio, bario, ferro, rame, zinco, boro, alluminio, carbonio (composti inorganici), silicio, piombo, azoto, fosforo, arsenico, ossigeno, zolfo, fluoro, cloro, bromo, iodio, gas nobili.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, conversione da grammi a moli e viceversa, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni chimiche.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente.

Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcooli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

La chimica e la vita: cenni su: glicidi, lipidi, amminoacidi e proteine, acidi nucleici; cicli biologici del carbonio e dell'azoto; fotosintesi; effetto serra.

FISICA E MATEMATICA

Fisica.

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei sistemi di unità di misura CGS, tecnico (o pratico) (ST) e internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso speci-

fico. legge di gravitazione universale, 1º, 2º e 3º principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema SI). Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino. Cenni sulle forze viscose le forze di adesione e di coesione (concetto di viscosità e di tensione superficiale).

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

Onde elettromagnetiche: frequenze o lunghezze d'onda di onde radio, microonde, infrarossi, luce visibile, ultravioletti, raggi X, raggi gamma, e cenni sulle loro proprietà.

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Corrente continua e alternata. Legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, potenza, effetto Joule. Conoscenza di pile e batterie (esistenza ed utilizzo). Effetti termici, cenni sugli effetti magnetici (e relative leggi) delle correnti elettriche continue.

Matematica

Insiemi numerici e calcolo aritmetico: simboli matematici. Numeri naturali, numeri relativi, numeri razionali, numeri reali e retta numerica, ordinamento e confronto di numeri, ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà (tavola Pitagorica). Dai numeri decimali alle frazioni e viceversa. Proporzioni e percentuali. Potenze (con esponente intero positivo o negativo, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base *e)* e loro proprietà.

Algebra classica: prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio. Scomposizione in fattori dei polinomi. Operazioni con le frazioni algebriche. Equazioni algebriche razionali, intere o fratte. Disequazioni algebriche razionali, intere o fratte.

Funzioni: nozioni fondamentali (campo di esistenza, intersezioni con assi, segno) per lo studio di funzioni intere o fratte, esponenziali, logaritmiche, trigonometriche. Rappresentazione nel piano cartesiano delle funzioni sopra elencate. Funzioni reciproche. Funzioni inverse.

Trigonometria: misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Funzioni y=senx, y=cosx, y=tax e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Formule goniometriche. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria Euclidea: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometria, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici.

Geometria analitica: sistemi di riferimento, coordinate di un punto. Distanza fra due punti, distanza di un punto da una retta, punto medio di un segmento. Equazione della retta, della parabola, della circonferenza, dell'iperbole e dell'ellisse e loro rappresentazione su piano cartesiano.

Probabilità e statistica: probabilità di un evento. Eventi compatibili, incompatibili, dipendenti, indipendenti. Rappresentazioni grafiche dei dati statistici. Valori medi statistici: media aritmetica, moda, mediana.

Allegato *B*

Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto e 4/S a ciclo unico

Per l'ammissione ai corsi suddetti è richiesta una soddisfacente cultura generale, con particolari attinenze all'ambito storico, sociale e istituzionale, affiancata da capacità di lavoro su testi scritti di vario genere (artistico, letterario, storico, sociologico, filosofico, ecc.) e da attitudini al ragionamento logico-astratto sia in ambito matematico che linguistico.

Logica - Cultura generale

Le prove sono mirate ad accertare le capacità di analizzare un testo sul piano lessicale, sintattico e logico; interpretare, riformulare e connettere le informazioni fornite; elaborare correttamente inferenze, implicazioni, conclusioni, scartando procedure ed esiti errati, arbitrari o non giustificati rigorosamente.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale completano questo ambito valutativo.

Storia

La prova è mirata ad accertare coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a protagonisti e fenomeni di rilievo storico (dell'Età antica, dell'alto e basso medioevo, dell'Età moderna, dell'Età contemporanea). Tali orientamenti storico-cronologici generali saranno verificati anche attraverso l'accertamento di conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico-architettoniche (opere di architettura o correnti artistiche).

Disegno e rappresentazione

La prova è mirata all'accertamento: della capacità di analizzare grafici, disegni, e rappresentazioni iconiche o termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione (piante, prospetti, assonometrie).

Matematica e fisica

La prova è mirata all'accertamento della padronanza di:

insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini e equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti);

nozioni elementari sui principi della meccanica: definizione delle grandezze fisiche fondamentali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); legge d'inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione);

nozioni elementari sui principi della termodinamica (concetti generali di temperatura, calore, calore specifico, dilatazione dei corpi).

ALLEGATO *C*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Logica e cultura generale

La prova è mirata all'accertamento della capacità di analizzare un testo sul piano lessicale, sintattico e logico; di individuare, interpretare, riformulare e connettere le informazioni fornite; di elaborare correttamente inferenze, conclusioni, implicazioni, scartando procedure ed esiti errati, arbitrari o non rigorosamente giustificati.

I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

CULTURA STORICO-LETTERARIA

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, di orientarsi nella cronologia degli eventi storici cruciali, di definire le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alle specificità dell'organizzazione politica, economica e sociale, di distinguere i principali fenomeni politico-culturali dell'Età moderna.

La prova è mirata inoltre all'accertamento delle capacità di individuare le caratteristiche proprie di un genere letterario, di orientarsi nella collocazione storico-culturale di un testo classico italiano, di riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana.

CULTURA SCIENTIFICO-MATEMATICA

La prova è mirata all'accertamento della padronanza — estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari.

Biologia: la cellula, fondamenti di anatomia e fisiologia vegetale e animale con particolare riferimento all'uomo, genetica, varietà dei viventi, interazioni tra i viventi;

Chimica: la costituzione della materia, il sistema periodico degli elementi, legami chimici, reazioni chimiche, fondamenti di chimica inorganica e organica;

Fisica: le misure, fondamenti di cinematica, dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo;

Scienze della Terra: il sistema solare, la Terra, la tettonica, la cartografia, l'atmosfera, il clima, la litosfera, le acque dolci e salate;

Matematica: insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini ed equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti).

CULTURA PEDAGOGICA E DIDATTICA

La prova è mirata ad accertare:

a) la capacità di collegare le diverse teorie pedagogiche presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società;

b) la capacità di individuare le diverse teorie dell'apprendimento umano implicate nei principali modelli didattici contemporanei;

c) la capacità di formulare correttamente un problema educativo ricavato dalla lettura di un caso relativo alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria.

04A04882

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 11 febbraio 2004.

Riduzione del biglietto d'ingresso alla Galleria nazionale dell'Umbria di Perugia dal 28 febbraio al 18 luglio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto 5 marzo 2002, concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 384 del 13 gennaio 2004, e successiva nota n. 3102 del 10 febbraio 2004, della Soprintendenza per i beni architettonici il paesaggio il patrimonio strorico artistico e demoetnoantropologico di Perugia relativa alla richiesta di riduzione del biglietto d'ingresso alla Galleria nazionale dell'Umbria da € 6,50 a € 3,00, a seguito della riduzione degli spazi espositivi destinati alla visita della Galleria e delle opere ivi esposte in occasione della Mostra «Perugino divin pittore»;

Considerato che la società Arthemisia, incarica dell'organizzazione della mostra, ha garantito alla Soprintendenza, a fronte della riduzione del costo del biglietto per la visita alla Galleria, il versamento di una quota forfettaria pari a € 150.000,00 nonché una percentuale sugli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso alla mostra;

Sentito il parere del Comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione del 9 febbraio ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Il biglietto d'ingresso alla Galleria nazione dell'Umbria di Perugia è ridotto da € 6,50 a € 3,00 dal 28 febbraio al 18 luglio 2004, in considerazione della riduzione del percorso espositivo della Galleria e delle opere ivi esposte.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 febbraio 2004

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 343

04A04861

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 aprile 2004.

Revoca del commissario liquidatore di imprese in liquidazione coatta amministrativa. (Provvedimento n. 2268).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo in cui si prevede espressamente che l'ISVAP può disporre la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza;

Visti i decreti ministeriali in data 15 ottobre 1985 con i quali sono state poste in liquidazione coatta amministrativa le SS.pp.aa. Intereuropea, Compagnia europea di previdenza - CEP ed Etrusca, tutte con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale n. 19486 del 26 gennaio 1993, con il quale il dott. Carlo Andò, unitamente all'avv. Carlo D'Acunti e all'avv. Enrico La Pergola, è stato nominato conintissario liquidatore delle predette imprese in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, come comunicato dagli altri componenti del collegio commissariale, il dott. Carlo Andò risulta assente dalla sede della procedura dal giugno 2003 come peraltro confermato dalla mancata sottoscrizione della corrispondenza inviata allo scrivente Istituto;

Considerato che l'ISVAP, con nota del 26 febbraio 2004, prot. 16-04-441086, inviata ai commissari liquidatori presso la sede delle procedure ha fatto presente che, ove tale situazione fosse rimasta immutata, l'Istituto non avrebbe potuto esimersi dall'adottare i conseguenti provvedimenti di competenza;

Considerato che i già nominati commissari avv. D'Acunti e avv. La Pergola hanno confermato, con nota del 4 marzo 2004, che non è intervenuta alcuna variazione, nonostante essi abbiano chiesto al dott. Andò, con nota del 9 gennaio 2004, ricevuta il successivo 16 gennaio 2004 e rimasta senza riscontro, notizie in merito al protrarsi dell'assenza;

Ritenuto che, perdurando l'assenza, fra l'altro immotivata, del dott. Andò ricorrono i presupposti per far luogo alla cessazione delle funzioni di commissario liquidatore, attribuite allo stesso con il provvedimento ministeriale richiamato in precedenza;

Ritenuto che, in relazione all'attuale situazione di avanzamento delle attività liquidatorie, non risulta allo stato necessario provvedere alla sostituzione del nominato commissario;

Revoca

l'incarico di Commissario liquidatore delle imprese Intereuropea, Compagnia europea di previdenza - CEP, Etrusca, attribuito con il decreto ministeriale n. 19486 del 26gennaio 1993 al dott. Carlo Andò, a far data dal 1° aprile 2004.

A seguito della predetta revoca il collegio commissariale delle predette compagnie in liquidazione cotta amministrativa, risulterà composto dagli avvocati Carlo D'Acunti ed Enrico La Pergola, rimanendo immutato il compenso corrisposto agli stessi e ai comitati di sorveglianza.

Roma, 6 aprile 2004

Il presidente: GIANNINI

04A04952

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Sanremo

Con decreto interministeriale n. 1293 in data 22 maggio 2003 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa esercito a quello dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex deposito munizioni di Valle Armea in località Bussana, sito nel comune di Sanremo (Imperia) riportato nel castato del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 7 mappale B del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 33.343.

04A04860

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 maggio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2116
Yen giapponese	132,64
Corona danese	7,4419
Lira Sterlina	0,67460
Corona svedese	9,1060
Franco svizzero	1,5494
Corona islandese	88,97
Corona norvegese	8,1610
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58650
Corona ceca	32,201
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,50
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6566
Lira maltese	0,4266
Zloty polacco	4,7701
Leu romeno	40448
Tallero sloveno	238,6500
Corona slovacca	40,115
Lira turca	1769156
Dollaro australiano	1,6595
Dollaro canadese	1,6682
Dollaro di Hong Kong	9,4499
Dollaro neozelandese	1,9111
Dollaro di Singapore	2,0455
Won sudcoreano	1412,79
Rand sudafricano	8,2900

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A05011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Euro 3000 a r.l.», in Aprilia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Euro 3000 a r.l.», con sede in Aprilia (costituita rogito notaio Cante Pasquale di Aprilia in data 7 agosto 1997, repertorio n. 216) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Latina opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04847

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Abruzzo progetto e ricerca» a r.l., in l'Aquila

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente soc. coop.va: «Abruzzo progetto e ricerca a.r.l.» con sede in L'Aquila B.U.S.C. 1713 - costituita per rogito del notaio Roberto Ciancarelli in data 16 dicembre 1985, repertorio n. 50503.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, area cooperazione, via A. Moro pal. A - L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04852

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «L'Arte della pitturazione e della ristrutturazione piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Benevento.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «L'Arte della pitturazione e della ristrutturazione piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento alla contrada Epitaffio n. 13, costituita per rogito del notaio Romano Ambrogio in data 7 novembre 2002, repertorio n. 17431, - codice fiscale n. 01262310624 - B.U.S.C. n. 1772/311017.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro - Benevento, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04853

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Genziana» a r.l., in Pescasseroli

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria - per lo scioglimento d'ufficio della seguente soc. coop.va: «La Genziana a r.l.» con sede in Pescasseroli B.U.S.C. 1496 - per rogito notaio Adriano Loprieno in data 3 aprile 1982, repertorio n. 185.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, area cooperazione, via A. Moro, pal. A, L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04854

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agricola Fucino 90» a r.l., in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa, e in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente soc. coop.va: «Agricola Fucino 90» a.r.l. - con sede in Avezzano B.U.S.C. 1947 - costituita per rogito del notaio Margherita Millozza in data 4 aprile 1989, repertorio n. 601.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, area cooperazione, via A. Moro, pal. A, L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04855

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Trazzera» a r.l., in Pescasseroli

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente soc. coop.va: La Trazzera a.r.l., con sede in Pescasseroli B.U.S.C. 1701, costituita per rogito del notaio Giovanni D'Antuono in data 16 dicembre 1985, repertorio n. 14876.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, area cooperazione, via A. Moro, pal. A, L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04856

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Comal» a r.l., in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Miniistero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente soc. coop.va: «Comal» Società cooperativa a.r.l. con sede in Avezzano B.U.S.C. 1416/146312 - costituita per rogito del notaio Arturo Di Giovanni in data 23 dicembre 1982, repertorio n. 94355.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies.*

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, unità operativa cooperazione, via A. Moro, pal. A, L'Aquila opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04857

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Niquitin CQ»

Estratto di variazione AIC/UPC n. 2517 del 2 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Glaxosmithkline S.p.a., con sede in via A. Fleming n. 2, Verona, codice fiscale n. 00212840235.

Specialità medicinale: NIQUITIN CQ.

Confezione:

A.I.C. n. 034283010/M - 7 cerotti transdermici 7 mg/24 h in bustine;

A.I.C. n. 034283022/M - 14 cerotti transdermici 7 mg/24 h in bustine;

A.I.C. n. 034283034/M - 7 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine;

A.I.C. n. 034283046/M - 14 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine;

A.I.C. n. 034283059/M - 7 cerotti transdermici 21 mg/24 h in bustine;

A.I.C. n. 034283061/M - 14 cerotti transdermici 21 mg/24 h in bustine.

È ora trasferita, a titolo di conferimento del ramo industriale di azienda farmaceutica adibito alla fabbricazione, vendita, commercializzazione e distribuzione di prodotti farmaceutici da banco, alla società: Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a., con sede in via Zambeletti snc, Baranzate di Bollate, Milano, con codice fiscale n. 00867200156.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04881

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avaxim»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 972 del 5 aprile 2004

Specialità medicinale: AVAXIM.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD Snc - 8, rue Jonas Salk - 69367 Lione (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 siringa preriempita senza ago da 0,5 ml - A.I..C n. 033247038/M (in base 10) - 0ZQMTY (in base 32);

classe: «C».

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Composizione: 1 dose da 0,5 ml contiene:

principio attivo: virus inattivato dell'epatite A* 160 unità antigeniche**/;

eccipienti: idrossido di alluminio 0,3 mg, 2-fenossietanolo 2,5 µl, formaldeide 12,5 µg, medium 1999***, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 ml, acido cloridrico ed idrossido di sodio q.b. a stabilizzare il pH.

* Ceppo GBM coltivato su cellule diploidi umane MRC5.

** In assenza di una referenza standardizzata internazionale, il contenutio dell'antigene è espresso utilizzando uno standard interno.

***Il medium 199 è un composto di aminoacidi, sali minerali, vitamine ed altri componenti.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: AVAXIM indicato per l'immunizzazione attiva contro l'infezione causata dal virus dell'epatite A negli adulti e negli adolescenti suscettibili a partire dai 16 anni di età.

Soggetti che hanno vissuto in aree endemia e/o con anamnesi di ittero possono risultare già immuni nei confronti dell'epatite A e quindi potrebbero non necessitare del vaccino. In tali situazioni deve essere considerata la possibilità di eseguire un test di valutazione degli anticorpi contro l'epatite A prima di prendere la decisione sulla vaccinazione.

Tuttavia, la sieropositività contro l'epatite A non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione. AVAXIM risulta ben tollerato sia in soggetti sieropositivi che sieronegativi.

Produzione: Aventis Pasteur SA, Campus Merieux - 1541 Avenue Marcel merieux - 69280 Marcy l'Etoile (Francia);

o in alternativa:

Aventis Pasteur SA, Parc Industriel d'Incarville - 27100 Val de Reuil (Francia).

Responsabile del rilascio dei lotti: Aventis Pasteur S.A. 2, Avenue Pont Pasteur - 69007 Lyon (Francia).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. Ê subordinata altresi al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04869

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epaxal»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 973 del 29 aprile 2004

Specialità medicinale: EPAXAL.

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., via Bellinzona n. 39 - 22100 Como.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

24 UI/0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 036438012/M (in base 10) - 12RZZW (in base 32);

classe: «C»;

24 UI/0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare 10 siringhe preriempite da 0,5 ml;

A.I.C. n. 036438024/M (in base 10) - 12S008 (in base 32);

classe: «C».

Forma farmaceutica: emulsione iniettabile.

Composizione: 1 dose di vaccino (0,5 ml) contiene:

principio attivo: almeno 24 UI di virus dell'epatite A inattivato (ceppo RG-SB);

eccipienti: emoagglutinina del virus dell'influenza A, fosfolipidi (lecitina e cefalica), formaldeide, 0,9% cloruro di sodio.

Produzione confezionamento e controllo: Berna Biotech Ltd, Rehhagstrasse 79, CH 3018 Berna.

Rilascio dei lotti: Berna Biotech Espana SA San Sebastiano de las Reyes Spagna.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro l'epatite A.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresi al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04868

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Perfalgan»

Estratto decreto n. 974 del 30 aprile 2004

Specialità medicinale: PERFALGAN.

Titolare A.I.C.: Upsa S.r.l., via Virgilio Maroso, 50 - 00142 Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

12 flaconi in vetro di soluzione per infusione endovenosa da 100 ml, 10 mg/ml;

A.I.C. n.035475019/M (in base 10) - 11UMLC (in base 32);

classe «C».

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: 10 mg di paracetamolo.

eccipienti: mannitolo, cisteina cloridrata monoidrata, di sodio fosfato diidrato, sodio idrossido, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione:

Laboratoires Renaudin ZA Errobi - 64250 Itxassou (Francia);

Bristol Myers Squibb S.r.l. - Località Fontana del Ceraso Anagni (Frosinone);

Bieffe Medital S.p.a., via Nuova Provinciale, nc - 23034 Grosotto (Sondrio).

Rilascio dei lotti:

Bristol Myers Squibb, 304 Avenue du Docteur Jean Bru - 47000 Agen (Francia);

Bristol Myers Squibb S.r.l. - Località Fontana del Ceraso Anagni (Frosionone);

Laboratoires Renaudin ZA Errobi - 64250 Itxassou (Francia);

Bieffe Medital S.p.a., via Nuova Provinciale nc - 23034 Grosotto (Sondrio).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: PERFALGAN è indicato per il trattamento a breve termine del dolore di intensità moderata, specialmente a seguito di intervento chirurgico e per il trattamento a breve termine della febbre, quando la somministrazione per via endovenosa sia giustificata dal punto di vista clinico dall'urgente necessità di trattare il dolore o l'ipertermia e/o quando altre vie di somministrazione siano impossibile da praticare.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04870

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare della denominazione geografica protetta «Salame di Varzi»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato la domanda intesa a ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio di tutela del Salame di Varzi, con sede in Varzi (Pavia), mediante talune variazioni del testo di detto disciplinare.

Si sono meglio precisate le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle chimiche e chimico-fisiche, al momento di immissione al consumo.

Sono stati introdotti i valori di composizione della miscela salagione.

È stato, inoltre, disciplinato chiaramente l'uso delle colture di microrganismi necessari per il raggiungimento delle caratteristiche al consumo.

È stato rielaborato il testo del disciplinare includendo tutti gli elementi contenuti nel dossier cha ha dato luogo alla registrazione al fine di rendere, quindi, più trasparente l'intero processo di trasformazione.

Sono state previste, altresì le modalità d'utilizzo del logo della denominazione d'origine, con relativa descrizione e di quello comunitario.

Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non comprende la qualità del prodotto.

Considerato, infine, che il presente testo è una migliore esplicitazione di quanto contenuto nella precedente versione.

Considerato altresì che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario.

Si ritiene pertanto di dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifica nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Proposta di modifica del disciplinare della denominazione geografica protetta «Salame di Varzi»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta «Salame di Varzi» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle indicazioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di produzione del Salame di Varzi comprende il territorio dei seguenti comuni tutti facenti parte della provincia di Pavia: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi e Zavattarello.

Art. 3.

Caratteristiche del prodotto

3.1 - Caratteristiche morfologiche:

peso a fine stagionatura compreso tra 100 e 4000 gr.;

diametro al momento dell'insacco compreso tra 38 e 110 mm.

3.2 - Caratteristiche chimiche e chimico fisiche del prodotto al momento dell'immissione al consumo:

proteine totali min: 23 %;

umidità max: 48 %;

rapporto collagene/proteine max: 0,09;

rapporto acqua/proteine max: 1,9;

rapporto grasso/proteine max: 1,5;

PH maggiore o uguale a 5,20.

3.3 - Caratteristiche organolettiche del prodotto al momento dell'immissione al consumo:

consistenza: impasto tenero e compatto;

aspetto al taglio: colore rosso vivo con presenza della parte grassa, perfettamente bianca;

sapore: dolce e delicato, aroma fragrante e caratteristico, strettamente condizionato dal periodo di stagionatura.

Art. 4.

Metodo di ottenimento

4.1 - Materia prima:

provenienza: la materia prima da destinare alla produzione del «Salame di Varzi» deve rispondere ai requisiti previsti per i suini appartenenti al circuito di produzione dei prosciutti tutelati D.O.P. Prosciutto di Parma e Prosciutto San Daniele e provenienti dalle regioni del Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna;

caratteristiche materia prima:

devono essere utilizzati i tagli di carne magra del suino, con l'esclusione del magro di testa, opportunamente snervati e sgrassati. Il grasso da impiegare è esclusivamente quello del guanciale, della testata di spalla, della pancetta, del culatello e del lardello;

le carni macellate non devono subire nessun trattamento di congelamento.

4.2 - Ingredienti: la miscela di salagione deve essere costituita da sale marino, sodio o potassio nitrato e/o sodio nitrito, pepe nero in grani interi, infuso di aglio in vino rosso filtrato nelle dosi di seguito specificate per chilogrammo di pasta di salame:

sale marino:	massimo 25 gr/kg;
sodio o potassio nitrato:	massimo 0,25 gr/kg
oppure sodio nitrito:	massimo 0,15 gr/kg
oppure miscela di nitrato e nitrito:	massimo 0,25 gr/kg;
pepe nero in grani interi:	massimo 2 gr/kg;
infuso di aglio in vino rosso filtrato:	massimo 10 ml/kg.

È ammesso l'uso di colture starter autoctone, appartenenti alle seguenti specie: Lactobacillus curvatus, Lactobacillus sakei e Staphylococcus xylosus.

L'aggiunta di saccarosio e/o destrosio è consentita esclusivamente se abbinata all'utilizzo degli starter (destrosio e/o saccarosio massimo 3,5 gr/kg di pasta di salame).

È consentito esclusivamente l'uso di budelli naturali.

4.3 - Preparazione.

Il rapporto fra tagli magri e tagli grassi utilizzati nella preparazione dell'impasto non deve superare per ogni 100 chilogrammi di carne magra 45 chilogrammi di grasso.

La carne deve essere macinata in tritacarne i cui stampi devono avere fori non inferiori a 10 mm per la produzione di salami di diametro fino a 50 mm e non inferiori a 12 mm per la produzione dei salami di diametro superiore. Al trito viene aggiunta la miscela di salagione e si ottiene l'impasto di salame.

L'impasto così ottenuto viene insaccato nel budello di maiale ed il prodotto ottenuto, opportunamente forellato, deve essere legato con spago a maglia fitta.

Il budello utilizzato può essere il pelato suino, il retto suino (budello gentile) oppure il doppio pelato suino cucito (cucito doppio).

I salami di diametro fino a 50 mm possono essere insaccati anche in budello torto bovino e possono essere legati con spago singolo anziché a maglia fitta.

4.4 - Trasformazione.

L'asciugatura e la stagionatura devono avvenire in locali areati, anche con l'utilizzo di attrezzature di ventilazione e/o climatizzazione.

Il periodo di stagionatura varia in funzione del diametro del prodotto secondo la sottostante tabella:

Diametro dell'insaccato fresco (mm)	Tempo minimo di stagionatura compresa l'asciugatura (giorni)
Fino a 50 compreso	15 quindici
Da 51 a 60	30 trenta
Da 61 a 80	45 quarantacinque
Da 81 a 90	60 sessanta
Da 91 a 110	100 cento

Il Salame di Varzi insaccato in budello gentile suino o in budello cucito doppio suino, ha un tempo di stagionatura minimo di 100 (cento) giorni indipendentemente dal diametro dell'insaccato fresco. Questi due particolari tipi di budello hanno un maggior spessore e richiedono quindi una lunga stagionatura indipendentemente dal diametro dell'insaccato.

Art. 5.

Prova dell'origine

5.1. Le origini del Salame di Varzi si fanno risalire all'epoca dell'invasione longobarda. La conservazione delle carni per mezzo del sale era infatti tipica delle popolazioni migranti barbare. Avendo scoperto lungo il corso del torrente Staffora una vallata dell'Appennino con un clima perfetto per la produzione e la stagionatura degli insaccati, i longobardi introdussero un programma economico volto a stimolare l'allevamento dei maiali e la produzione del tipico Salame.

Sembra addirittura che in un editto del re Ròtari fossero stabilite pene asprissime per coloro i quali avessero maltrattato un porcaro.

Si ipotizza che il salame servisse da alimento a questo popolo barbaro proprio per le caratteristiche di durabilità che offriva un insaccato e per le sue indiscutibili caratteristiche nutrienti.

È inoltre documentato che nel XIII secolo i Marchesi Malaspina, feudatari e indiscussi signori di questo territorio, lo presentavano agli ospiti della propria tavola come pietanza eccezionalmente prelibata.

Nei secoli a venire, il salame si inserì perfettamente nella parca mensa dei contadini che videro nel maiale una risorsa indispensabile alla loro sopravvivenza.

La tradizione della produzione famigliare del salame si è trasmessa invariata sino ai giorni nostri e la produzione industriale attuale rispetta rigorosamente la ricetta e le regole tradizionali.

5.2. - Rintracciabilità.

A livello di controlli per l'attestazione della provenienza dalla produzione DOP, la prova dell'origine del «Salame di Varzi» dalla zona geografica delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori nell'ambito dell'intero ciclo produttivo. I principali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni segmento della filiera, cui si sottopongono i produttori, sono i seguenti:

iscrizione ad un apposito registro tenuto dall'organismo di controllo di cui all'art. 7;

denuncia all'organismo di controllo delle quantità prodotte annualmente;

tenuta degli appositi registri di produzione.

Art. 6.

Legami con l'ambiente

Due sono le ragioni fondamentali per cui nel territorio di Varzi è nata così forte la tradizione del tipico salame.

Varzi è un paese della provincia di Pavia sito a circa 400 m s.l.m. ed è il centro principale della Valle Staffora nel triangolo di Lombardia che si incunea tra l'Appennino ligure e quello emiliano.

Il nome di Varzi deriva probabilmente dal termine latino «varicum», ossia «valico, passo», ovvero «passaggio» fra la pianura padana e la Liguria o, secondo altre interpretazioni, dal termine dialettale ligure «var», «acqua, fiume». Proprio per la sua ubicazione quasi al culmine di una vallata dell'Appennino solcata dal torrente Staffora il clima di Varzi e della sua valle godono del privilegio di un clima fortemente influenzato dal corso del torrente stesso, dalle correnti fresche che provengono dal mare in contrasto con l'aria calma e più calda della pianura sottostante. Questo particolare microclima è ideale per favorire un corretto processo di stagionatura degli insaccati suini.

Sempre grazie alla sua posizione geografica Varzi si trovava sul percorso di una delle vie del sale, gli antichi percorsi dei mercanti che commerciavano sale ed altre merci dai porti liguri alla pianura padana. Il sale, bene a quei tempi assai prezioso, è fondamentale per la preparazione del salame e Varzi ha avuto la fortuna di trovarsi sulla sua strada. Proprio nell'area dell'attuale comune di Varzi si tramanda che i marchesi Malaspina, al tempo feudatari del luogo, avessero organizzato un grande deposito di sale, ingrediente fondamentale per la preparazione del salame.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del seguente disciplinare è svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Confezionamento

Il Salame di Varzi può essere commercializzato in pezzi singoli, o confezionato sottovuoto o in atmosfera controllata, intero o in tranci o affettato.

Le operazioni di affettamento devono avvenire, sotto la sorveglianza della struttura di controllo indicata all'art. 7, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2, al fine di garantire la tracciabilità e il controllo.

Art. 9.

Etichettatura e presentazione

Il Salame di Varzi, subito dopo l'insaccatura, durante la legatura prima dell'asciugatura, deve essere munito del sigillo, come descritto all'art. 10, e del contrassegno del Produttore su cui devono figurare il nome, gli ingredienti, la data ed il lotto di preparazione.

Il prodotto deve essere commercializzato con le diciture «Salame di Varzi» e «Denominazione di Origine Protetta», o il suo acronimo D.O.P.

Tale dicitura deve essere apposta sul sigillo, sugli imballaggi o simili e deve essere scritta con caratteri ben visibili e comunque con maggior risalto rispetto a qualsiasi altra indicazione. È vietato l'uso di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni non devono essere prevalenti sulle altre indicazioni sopra citate.

Nel sigillo deve altresì figurare il marchio comunitario di cui all'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1276/98.

Art. 10.

Simbolo grafico e sigillo

Il simbolo e il sigillo devono essere conformi ai modelli sotto descritti e devono riportare le diciture e le rappresentazioni grafiche previste dal presente disciplinare.

Il modello del sigillo, di forma rettangolare ad angoli smussati, ha dimensioni massime di 40 mm di larghezza e 50 mm di altezza. Tali dimensioni possono essere proporzionalmente variate per meglio adattarsi alle differenti pezzature del salame.

Sul fronte del sigillo deve essere riportato il marchio identificativo della D.O.P. «Salame di Varzi» come sotto descritto e la dicitura «denominazione di Origine Protetta» e/o il suo acronimo «D.O.P.».

Sul retro del sigillo deve essere riportato il marchio comunitario identificativo delle produzioni D.O.P.

Il marchio identificativo della D.O.P. «Salame di Varzi» è costituito dal disegno stilizzato di quattro salumieri, che indossano il tipico grembiule, su sfondo arancione con ombre tratteggiate in nero circondati da una cornice marrone in cui è inserito il logo SALAME DI VARZI D.O.P., scritto in nero con carattere Adobe Garamond Bold.

Specifiche colori:

1) arancione:

stampa in quadricromia: 100% giallo, 55% Magenta;

stampa a tinte piatte;

su carta patinata lucida: Pantone 137 C;

su carta patinata opaca: Pantone 137 U;

2) marrone:

stampa in quadricromia: 50% cyan, 90% giallo, 70% Magenta;

stampa a tinte piatte;

su carta patinata lucida: Pantone 730 C;

su carta patinata opaca: Pantone 153 U;

3) nero:

stampa in quadricromia: nero 100%;

stampa a tinte piatte;

su carta patinata lucida: nero 100%;

su carta patinata opaca: nero 100%.

04A04839

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Laterza

La giunta della regione Puglia, con atto n. 568 del 20 aprile 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Laterza (Taranto).

04A04872

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROVIGO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo, con deliberazione n. 109 del 21 aprile 2004, ha provveduto, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alla nomina del conservatore del registro delle imprese nella persona del dott. Bruno Baldazzi, in sostituzione del dott. Giacomo de' Stefani.

04A04947

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che l'impresa sottoindicata, già assegnataria del marchio di identificazione indicato a fianco, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione della Camera di commercio di Viterbo per cessazione dell'attività di fabbricazione.

Denominazione	Sede	Marchio
Tolomeo Alessandro	Capodimonte via G. Marconi, 30	VT 86

L'impresa Tolomeo Alessandro ha provveduto a restituire il punzone in dotazione che è stato deformato.

04A04954

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI

Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003 del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti società per azioni

Si rende noto che i saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del

Consiglio di Amministrazione

del

26 maggio 2004

sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,90%
15 anni	4,30%
20 anni	4,60%
25 anni	4,80%
30 anni	4,90%

Mutui a tasso agevolato

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,75%
15 anni	4,15%
20 anni	4,45%
25 anni	4,65%
30 anni	4,75%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	3,95%	4,40%	4,70%	4,95%	5,05%
60%	4,00%	4,45%	4,75%	5,00%	5,15%
80%	4,05%	4,50%	4,85%	5,10%	5,25%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell' economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

04A04885

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401109/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.